

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/1990

tra

IL MINISTERO DELLA CULTURA

e

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

VISTA la Convenzione Europea per il paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato Codice;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e, in particolare, l'articolo 57 (Piano paesaggistico regionale);

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto il 22 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Codice, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 12 novembre 2013 e, in particolare, l'articolo 8 recante istituzione del Comitato tecnico paritetico per la definizione dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

DATO ATTO che l'attività del Comitato tecnico paritetico svolta ha riguardato quanto previsto all'art. 143 del Codice, i criteri metodologici, le conclusioni operative, i dati conoscitivi, le delimitazioni dei beni paesaggistici, la definizione della disciplina d'uso del PPR e che le attività sono confluite negli elaborati del PPR FVG;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, con il quale, previo accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale, efficace dal 10 maggio 2018, che si compone di 119 elaborati;

RICHIAMATO l'accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del D.Lgs 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241", sottoscritto digitalmente il giorno 14 marzo 2018, unitamente agli elaborati del Piano paesaggistico regionale, come specificato all'articolo 2 dell'Accordo, e all'atto presupposto "Report delle controdeduzioni alle osservazioni";

DATO ATTO CHE:

- gli articoli 3 e 4 dell'Accordo del 14 marzo 2018 dettano disposizioni per la prosecuzione delle attività del Comitato Tecnico correlate agli aggiornamenti del PPR di cui all'articolo 57, comma 12 bis, della legge regionale 5/2007, all'eventuale revisione del medesimo nonché per l'attuazione del PPR;
- l'articolo 12 delle NTA del PPR detta disposizioni per la revisione e l'aggiornamento del PPR;

DATO ATTO delle modifiche intervenute all'assetto dell'organizzazione del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia mediante:

- il DPCM n.169 del 2/12/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance);
- l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge del 1 marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021, nel testo coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";
- il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 (Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance);
- la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 (Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali) e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla attualizzazione del Disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritto a Roma il 12 novembre 2013, e in particolare di recepire le modifiche intervenute nella composizione del Comitato tecnico paritetico di cui all'articolo 8, come riportato nell'allegato 1 al presente Accordo tenendo conto delle finalità e dei compiti di integrazione, revisione e aggiornamento del Piano paesaggistico regionale;

DATO ATTO che, in esito all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale devono essere svolte attività di integrazione dei contenuti del PPR. In particolare:

- all'articolo 19, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione si dispone che il Ministero competente e la Regione provvedono a integrare, ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore del PPR, tenuto conto della ricognizione dei provvedimenti di tutela di cui alla Parte II del Codice e delle verifiche dell'interesse culturale sugli immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali le rispettive dichiarazioni di notevole interesse pubblico riferite ai Comuni di Grado e di Trieste.
- all'articolo 50, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Paesaggistico Regionale (NTA PPR), e ai sensi dell'articolo 12, si dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore del PPR, siano emanate "linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, ai sensi dell'articolo

143, comma 8, del Codice. Le seguenti ulteriori linee-guida saranno emanate ai sensi dell'articolo 12 a seguito delle attività sperimentali di cui all'articolo 51, comma 2, delle NTA PPR: a) dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio; b) qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture; c) localizzazione e progettazione degli impianti energetici; d) ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase; e) consumo di suolo; f) turismo sostenibile”;

- all'articolo 4 dell'Accordo del 14 marzo 2018 il Ministero competente e la Regione si sono impegnate ad effettuare le necessarie integrazioni al PPR riferite al Comune di Sappada entro due anni dalla data di entrata in vigore del PPR;

DATO ATTO che, in esito all'inclusione nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco della città di Palmanova, si rende necessario definire il termine per l'approvazione della relativa scheda;

CONSIDERATO, con riguardo agli adempimenti soprariportati, che:

- le citate integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse richiedono le tempistiche necessarie per la predisposizione di elaborati frutto di un lavoro sinergico e congiunto tra le Parti;
- la Regione intende dare corso alla prima Variante al Piano di Governo del Territorio, approvato con decreto del Presidente della Regione 084/Pres del 16 marzo 2013, con la quale provvederà, tra l'altro, al coordinamento del Piano in argomento con il Piano paesaggistico regionale sviluppando anche le tematiche inerenti il consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la dispersione insediativa;

RITENUTO che si rende necessario definire nuovi termini di approvazione come riportati all'allegato 2 del presente accordo;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 1-7, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge finanziaria 2015) ai sensi del quale la Regione, su richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi accordi per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale in corso di elaborazione, adozione e approvazione ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

PRESO ATTO CHE, nell'ambito dell'attività per l'adeguamento sperimentale così come nella interazione tra PPR e altri strumenti di governo del territorio, si è consolidata la necessità di acquisire nella Banca dati del Paesaggio (resa consultabile attraverso un Webgis, un servizio WMS (Web Map Service) ed un servizio WFS (Web Feature Service e integrata all'interno della Infrastruttura Regionale IRDAT con la documentazione e gli strumenti di accesso propri del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali della Regione FVG) con modalità dinamica le informazioni provenienti dalle Amministrazioni Locali e dalle altre strutture regionali, oltre che da ulteriori segnalazioni che testimoniano dello stato dei luoghi dando senso operativo ad elementi fondanti la strutturazione del Piano Paesaggistico Regionale (cfr. art. 1 comma 3 NTA);

RITENUTO, in particolare, che sia necessario integrare con modalità dinamica la Banca dati del Paesaggio: nelle seguenti fattispecie:

- per lo strato informativo relativo ai territori coperti da foreste e da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lett.g) del decreto 42/2004 nei casi in cui, in applicazione dell'art. 28, comma 9 delle NTA, ove lo stato dei luoghi venga verificato ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 28 (Parte Statutaria - Gruppo beni paesaggistici- Sottogruppo aree tutelate per legge);
- per lo strato informativo relativo alla acquisizione dei provvedimenti inerenti gli Immobili di interesse storico-artistico, archeologico e architettonico - Parte II - D.lgs 42-2004, al

- fine di giungere a una acquisizione completa dei provvedimenti di tutela insistenti sul territorio regionale (Quadro conoscitivo -Gruppo beni culturali);
- per lo strato informativo relativo a Centuriazioni e a Ulteriori Contesti di Zone di interesse Archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice (Parte statutaria- Gruppo beni paesaggistici – Sottogruppo Ulteriori Contesti Interesse Paesaggistico);
 - per lo strato informativo relativo a Alberi monumentali e notevoli (Parte statutaria- Gruppo Ulteriori Contesti);
 - per gli strati informativi che all'articolo 55 delle NTA PPR sono individuati nel Quadro conoscitivo e appartenenti ai gruppi Mobilità lenta, Uso suolo, Infrastrutture e, per la parte strategica, ai sottogruppi Rete ecologica, Rete mobilità lenta, nonché per quelli individuati nel Quadro conoscitivo e appartenenti al Gruppo beni culturali - Beni immobili di valore culturale e Aree a rischio/potenziale archeologico, e per la parte strategica al sottogruppo Rete dei Beni culturali- Ulteriori Contesti Immobili interesse storico artistico archeologico architettonico. La modalità dinamica è applicata ai gruppi citati che non costituiscono beni paesaggistici;

RICHIAMATO l'art. 142, comma 2, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce, tra l'altro, che non sono di interesse paesaggistico né sottoposte alle relative disposizioni "...le aree che alla data del 6 settembre 1985... erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B..." e che, qualora il Comune fosse stato sprovvisto dello strumento urbanistico in tale data, si fa riferimento alla nozione di "centro edificato perimetrato" ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/1971, che sostanzialmente circoscrive il tessuto edilizio esistente e continuo;

VISTO l'art. 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444 il quale definisce le zone territoriali omogenee;

CONSIDERATO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha

- potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, che con la legge regionale 42/1969 – sostituita dalla legge regionale 52/1991- aveva sancito l'inapplicabilità nel territorio regionale dei limiti e dei rapporti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41 quinquies della legge urbanistica nazionale 1150/1942, demandandone la regolamentazione ad apposito piano urbanistico regionale, e che il DM 1444/1968 trova applicazione ai sensi della legge regionale 19/2009, articolo 3, commi 2 bis e 2 quater, per quanto compatibile con l'ordinamento regionale;

- potestà legislativa integrativa e di attuazione in materia di tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 6 comma 1, punto 3, del proprio Statuto;

VISTO il P.U.R.G. - Piano Urbanistico Regionale Generale, adottato con D.P.G.R. 05 maggio 1978, n. 0481/Pres. ed approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978 n. 0826/Pres., il quale ha definito le zone omogenee in cui suddividere gli azzonamenti funzionali, agli effetti della redazione, adozione ed approvazione dei piani comprensoriali, intercomunali, comunali e dei programmi di fabbricazione nonché di tutte le varianti e revisioni dei precitati strumenti;

CONSIDERATO che con l'elaborazione del P.U.R.G. è giunto a compimento il processo di innovazione del sistema di pianificazione territoriale della Regione, avviato con la legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e conclusosi con la pubblicazione del Piano suddetto, concretizzando così la potestà legislativa esclusiva e l'autonomia regionale in materia urbanistica;

PRESO ATTO altresì che lo strato informativo delle zone A e B alla data del 6 settembre 1985 della Banca Dati del Paesaggio (BDP), presenta elementi di unicità, quali la sua pubblicazione in solo formato digitale e il suo stretto rapporto con gli strumenti di Pianificazione Urbanistici Comunali e che quindi è necessario definire delle attività di omogeneizzazione delle

informazioni riportate nel PPR al fine di migliorare ulteriormente il grado di omogeneità territoriale del dato già oggetto di standardizzazione attraverso il Vademecum per l'individuazione delle zone "A" e "B" al 6 settembre 1985.

RITENUTO pertanto di adottare i criteri metodologici utili all'integrazione e all'aggiornamento della Banca dati del Paesaggio e al relativo strumento di pubblicazione di aggiornamento definiti all'allegato 3;

RICHIAMATO l'articolo 145, commi 3, 4 e 5 che demanda alla legislazione regionale l'individuazione delle procedure di conformazione o adeguamento al PPR assicurando la partecipazione degli organi ministeriali;

RICHIAMATO l'articolo 146, comma 5, del Codice ai sensi del quale *"Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione"*;

RICHIAMATI gli articoli 13 e 14 delle NTA PPR che recano le modalità con cui la Regione ha inteso coinvolgere gli organi ministeriali nel procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR;

VISTI gli articoli 57 ter e 57 quater della legge regionale 5/2007 nonché gli articoli 101, 102, 104 e 105 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, recanti una prima urgente cornice normativa per i procedimenti di conformazione e di adeguamento posto che né il Codice, né il PPR la contengono, se non con riferimento alle modalità di coinvolgimento del Ministero;

VISTO in particolare l'articolo 57 quater, comma 6, della legge regionale 5/2007 ai sensi del quale con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

-l'attivazione di un Tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'Ente proponente;

-l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi 1-7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

-l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale del di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

- il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.

RITENUTO di definire congiuntamente il testo del regolamento di attuazione previsto all'articolo 57 quater, comma 6, della legge regionale 5/2007 entro sei mesi dalla stipulazione del presente Accordo

Tutto ciò premesso e considerato

IL MINISTERO DELLA CULTURA

rappresentato dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, arch. Federica Galloni, in forza del DPCM 5 agosto 2019 (reg. C.d.C. il 30.08.2019 al fg. n. 1-2971), e dal Direttore del Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia, dott. Roberto Antonio Cassanelli, in forza del Decreto del Segretariato Generale rep. n. 228 del 27.04.2020 (reg. C.d.C. il 18.05.2020 al n. 1334)

e

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

rappresentata dall'Assessore alle infrastrutture e territorio, dott. Graziano Pizzimenti, in forza della deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 2021, n.1622

(di seguito definiti: "Parti"),

stipulano e convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le parti approvano le modifiche all'articolo 8 del Disciplinare di attuazione del Protocollo di Intesa fra Il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 novembre 2013, riportate all'allegato 1 al presente Accordo che ne fa parte integrante.
3. Le parti approvano le modifiche riportate all'allegato 2 del presente Accordo, facendone parte integrante, relative ai termini di approvazione:
 - delle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse riguardanti il Comune di Sappada nonché delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relative al comune di Grado e Trieste di cui all'articolo 19, comma 5 delle NTA;
 - delle Linee guida di cui all'articolo 50 delle NTA;
 - della scheda del Sito incluso nella lista del patrimonio dell'Umanità dell'Unesco "Palmanova – Opere di difesa Veneziane fra il XV e il XVII secolo"
4. Le parti approvano i criteri metodologici utili all'integrazione e all'aggiornamento della Banca dati del Paesaggio come riportati all'allegato 3 del presente Accordo, che ne fa parte integrante.
5. Le parti concordano di definire congiuntamente il testo del regolamento di attuazione previsto all'articolo 57 quater, comma .6, della legge regionale 5/2007 entro sei mesi dalla stipulazione del presente Accordo.
6. Il presente Accordo è immediatamente efficace alla data della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 26 ottobre 2021

PER IL MINISTERO DELLA CULTURA

il Direttore generale della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, arch. Federica Galloni

il Direttore del Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia, dott. Roberto Antonio Cassanelli

PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L'Assessore alle infrastrutture e territorio, dott. Graziano Pizzimenti

COMITATO TECNICO PARITETICO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 del disciplinare del 12 novembre 2013)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del disciplinare del 12 novembre 2013 è inserito il seguente:

"2 bis. Il Comitato provvede all'attuazione delle attività previste dall'Accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del D.Lgs 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241", sottoscritto digitalmente il giorno 14 marzo 2018, e dal Piano paesaggistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n.0111/Pres, pubblicato sul 1° Supplemento Ordinario n.25 del 8 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale n.19 del 9 maggio 2018

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Comitato è così composto:

per il Ministero della Cultura (MiC):

- il Dirigente del Servizio V - Tutela del paesaggio, della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio o suo delegato;
- il Direttore del Segretariato Regionale del Mic per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

per la Regione:

- il Direttore Centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, in qualità di Presidente, o suo delegato;
- il Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica o suo delegato, in qualità di vice Presidente;
- il Direttore del Servizio biodiversità o suo delegato.

Ciascun componente di diritto può nominare uno o più delegati in relazione ai punti dell'ordine del giorno in trattazione. I delegati esprimono unitariamente la posizione dell'ente che rappresentano.

Il Comitato può avvalersi, qualora se ne ravvisi la necessità, di uno o più funzionari o di uno o più esperti individuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dal MiC, che provvedono in relazione agli argomenti della seduta.

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione e la contemporaneità delle decisioni. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva e sottoscritto da, almeno, il presidente con firma digitale, salvo che il presidente non ritenga opportuno far sottoscrivere il verbale a tutti i componenti.

Art. 1

(Modifiche dei termini degli articoli 19 e 50 delle Norme di attuazione del PPR e dell'art. 4 dell'Accordo Regione MIBACT 14 marzo 2018)

1. Il Ministero e la Regione condividono di voler aggiornare i termini di cui all'articolo 19, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PPR relativamente all'integrazione, ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice, individuando il termine di due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo per l'integrazione delle seguenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico:
 - a) Comune di Grado. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la marina mercantile e il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 13 ottobre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Grado), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 2 dicembre 1971. Laguna, rive, porto e città vecchia; Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la marina mercantile del 17 dicembre 1962 [(Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Isola di Santa Maria di Barbana, della strada Belvedere-Grado e del Bosco in località "La Rotta" siti nel territorio del comune di Grado (Gorizia)], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1963. Isola di Santa Maria di Barbana, strada Belvedere-Grado e Bosco in località "La Rotta".
 - b) Comune di Trieste. Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui al, comma 2, lett. a): Piazza Unità, Piazza Goldoni, Piazza della Borsa, Piazza della Stazione, Piazza S. Antonio nuovo, Piazza Ponterosso, Piazza Carlo Alberto, Piazzale Rosmini, Via del Teatro Romano, Colle San Giusto, Le rive e i moli dall'aeroporto alla stazione di Campo Marzio, il Canale, Riva Grumula. Integrazioni e modifiche della scheda D ff) del PPR.
2. Dalla data di entrata in vigore delle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse di cui al comma 1 decorrono i termini di cui all'articolo 13, comma 1, delle NTA per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
3. Il Ministero e la Regione condividono di voler aggiornare i termini di cui all'articolo 50, comma 1, delle NTA PPR, individuando il termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente Accordo per l'emanazione di Linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, anche sulla base dei progetti di paesaggio in corso.
4. Le parti, in modifica dei termini di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 14 marzo 2018 (Comune di Sappada), si impegnano ad effettuare le necessarie integrazioni del PPR ai sensi dell'articolo 12 delle Norme tecniche di attuazione del piano medesimo entro tre anni dalla stipulazione del presente Accordo. Il termine previsto dall'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale per il Comune di Sappada decorre dalla data di entrata in vigore delle integrazioni del PPR.

5. Si concorda altresì in considerazione dell'intervenuta inclusione nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco della città di Palmanova, di predisporre la relativa Scheda entro tre anni dalla stipulazione del presente Accordo.
6. Le parti concordano di approfondire in sede di Comitato la coerenza delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, delle NTA PPR inerenti le attività di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR anche in relazione al disposto dell'articolo 146, comma 5, del Codice.
7. Le eventuali modifiche da apportare alle NTA del PPR riferite alle disposizioni di cui al comma 6 sono approvate con il procedimento di cui all'articolo 57, comma 12 bis, della legge regionale 5/2007.

BANCA DATI DEL PAESAGGIO**Art. 1****(Modifiche e integrazioni della Banca dati del Paesaggio e pubblicazione dei dati)**

1. Il Ministero e la Regione prendono atto della necessità di avviare le procedure di integrazione delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Locali, dalle Direzioni Regionali, oltre che da ulteriori segnalazioni che testimoniano dello stato dei luoghi, nella Banca dati del Paesaggio.
2. Per le motivazioni indicate al comma 1 le Parti concordano di aggiornare con modalità dinamica gli strati informativi della Banca dati del Paesaggio relativi a:
 - a) territori coperti da foreste e da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lett.g) del decreto 42/2004 nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 28, commi 8 e 9 delle NTA, ove lo stato dei luoghi venga verificato ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 28 (Parte Statutaria - Gruppo beni paesaggistici- Sottogruppo aree tutelate per legge);
 - b) acquisizione dei provvedimenti inerenti gli Immobili di interesse storico-artistico, archeologico e architettonico - Parte II D.lgs 42/2004 (Quadro conoscitivo -Gruppo beni culturali);
 - c) Centuriazioni e a Ulteriori Contesti di Zone di interesse Archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice (Parte statutaria- Gruppo beni paesaggistici – Sottogruppo Ulteriori Contesti Interesse Paesaggistico);
 - d) gli strati informativi che all'articolo 55 delle NTA di Piano sono individuati nel Quadro conoscitivo e appartenenti ai gruppi Mobilità lenta, Uso suolo, Infrastrutture e per la parte strategica ai sottogruppi Rete ecologica, Rete mobilità lenta, nonché per i quelli individuati nel Quadro conoscitivo e appartenenti al Gruppo beni culturali - Beni immobili di valore culturale + Aree a rischio / potenziale archeologico, e per la parte strategica al sottogruppo Rete dei Beni culturali. Ulteriori Contesti Immobili interesse storico, artistico, archeologico, architettonico. La modalità dinamica è applicata ai gruppi citati che non costituiscono beni paesaggistici.
 - e) acquisizione dei provvedimenti inerenti il riconoscimento di alberi monumentali e di alberi notevoli (Parte statutaria- Gruppo Ulteriori Contesti).
3. La Regione comunica periodicamente al Ministero (Soprintendenza e Segretariato regionale) la necessità di operare l'aggiornamento degli strati informativi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, richiedendo alla medesima la positiva verifica sul relativo strato informativo da esprimersi entro trenta giorni.
4. Per l'individuazione dello strato informativo della Banca dati del Paesaggio relativo alle zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985 di cui all'articolo 142, comma 2, richiamate le competenze esclusive in materia urbanistica di cui all'articolo 4, n.12 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, le Parti concordano:
 - a) di far riferimento alle zone territoriali omogenee A e B specificamente individuate da strumenti urbanistici approvati e vigenti alla data del 6 settembre 1985 e adeguati al Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia approvato con DPGR_0826 di data 15.09.1978 (l'adeguamento deve desumersi espressamente

dall'atto regionale di approvazione), fermo restando che, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, lettera c), nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici si fa riferimento ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/1971;

- b) di far riferimento alle zone territoriali omogenee A e B specificamente individuate da strumenti urbanistici approvati e vigenti alla data del 6 settembre 1985 e adeguati al DM 2 aprile 1968, n. 1444. In tali casi l'adeguamento al DM 1444/68 deve desumersi espressamente dall'atto regionale di approvazione;
- c) nei casi non ricompresi nelle lettere a) e b) di valutare la possibilità di definire congiuntamente, metodiche utili per l'individuazione delle zone territoriali omogenee di tipo A e B anche per i comuni che alla data del 6 settembre 1985 non avevano i propri strumenti urbanistici adeguati al Piano urbanistico regionale del 1978 o adeguati al DM 2 aprile 1968, n. 1444, ma vi erano negli strumenti urbanistici zone espressamente classificate quali "A" e "B";
- d) di aggiornare con modalità dinamica lo strato informativo della Banca dati del Paesaggio relativo alle zone A e B alla data del 6 settembre 1985 di cui all'articolo 142, comma 2, già oggetto di standardizzazione della digitalizzazione con il "Vademecum per l'individuazione delle zone "A" e "B" al 6 settembre 1985" ove il dato sia accertato in sede di conformazione e adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR e previa condivisione con il Ministero della metodologia di interpretazione del dato.